


EMILIA ROMAGNA ZONA ARANCIONE + ORDINANZA REGIONALE DEL 12/11



EMILIA
ROMAGNA
anci

A partire dal 15 novembre

L'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (**zona arancione**), a partire dal 15 novembre.

L'[ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale \(183.68 KB\)](#) ha introdotto **ulteriori misure restrittive**, soprattutto per evitare assembramenti, valide **per l'intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre**.

Il [DPCM del 3 novembre 2020](#), in vigore fino a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono **MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano** ('zona gialla', nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono **ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE** a seconda che la regione rientri in uno scenario di **ELEVATA GRAVITÀ** (la cosiddetta "zona arancione") o di **MASSIMA GRAVITÀ** (la cosiddetta "zona rossa").

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

MASCHERINE



In Emilia-Romagna, dal 14 novembre, **fuori dalla propria abitazione l'uso della mascherina è sempre obbligatorio.**

Sono **esclusi**:

- le persone che stanno svolgendo **attività sportiva**;
- **i bambini di età inferiore ai sei anni**;
- le persone con **patologie o disabilità incompatibili** con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di **momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo**, dovrà in ogni caso essere rispettata la **distanza minima di un metro**, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

Possono essere utilizzate **mascherine di comunità**, ovvero mascherine **monouso** o mascherine **lavabili**, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate **che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso**.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 **dotate di valvola espiratoria** sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l'uscita libera e non filtrata dell'espriato, **non proteggono le persone circostanti**. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, **vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola**; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

VIAGGI DA E PER L'ESTERO



Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul [sito del Ministero degli Affari esteri](#).

La segnalazione del proprio arrivo, dove necessaria, può essere effettuata [online da questo applicativo](#).

SPOSTAMENTI

Dal 15 novembre, spostamenti **consentiti solo all'interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22**, mentre sono **vietati** quelli **verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione**, salvo che per comprovate **esigenze lavorative, di salute, studio o necessità**.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente** gli **spostamenti** motivati da **comprovate esigenze lavorative**, da **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Tali spostamenti devono essere **giustificati compilando l'[autodichiarazione](#)**.

Delle **strade o piazze** nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, **può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere **presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

NIDI E SCUOLE



In Emilia-Romagna **dal 14 novembre** nelle scuole del primo ciclo scolastico (**elementari e medie**) sono **sospesi gli insegnamenti** considerati a rischio elevato: **educazione fisica**, lezioni di **canto** e lezioni di **strumenti a fiato**.

L'attività didattica ed educativa per la **scuola dell'infanzia**, il **primo ciclo di istruzione (elementari e medie)** e per i **servizi educativi per l'infanzia** continua a svolgersi in presenza, con **uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Le istituzioni scolastiche **secondarie di secondo grado (scuole superiori)** adottano forme **flessibili** nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il **100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata**. Resta salva la possibilità di svolgere attività **in presenza** qualora sia necessario l'uso di **laboratori** o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sono **sospesi** i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Sul sito [Torniamo tutti a scuola](https://www.torniamotuttiascuola.it) sono pubblicate le regole, le indicazioni operative, le informazioni per la scuola.

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO



Dal 15 novembre sono **sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

È **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La **ristorazione con asporto** è consentita **fino alle ore 22**, con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**.

È **obbligatorio** per gli esercenti **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Restano consentite le attività delle **mense** e del **catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano **aperti** gli esercizi di somministrazione siti negli **ospedali**, negli **aeroporti** e nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade** con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

COMMERCIO AL DETTAGLIO



In Emilia-Romagna, **dal 14 novembre** negli esercizi di **vendita di generi alimentari**, l'accesso è consentito **ad una sola persona per nucleo familiare**, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Nei **giorni prefestivi e festivi**, le **grandi e medie strutture di vendita***, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi **compresi i complessi commerciali**, sono **chiusi** al pubblico, salvo che per la vendita di **generi alimentari**, le **farmacie**, le **parafarmacie**, le **tabaccherie** e le **edicole**.

Inoltre, nei **giorni festivi** si aggiunge il **divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato**, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

► [vai alle domande frequenti sull'ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020](#)

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano **in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle [linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa](#).

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché **in tutti gli esercizi commerciali** di esporre all'ingresso del locale un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale** medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

La **vendita con consegna a domicilio** è sempre **consentita e fortemente raccomandata**.

* si considerano "grandi e medie strutture di vendita" quelle **sopra i 150 mq nei comuni sotto 10mila abitanti e sopra i 250 mq negli altri comuni**

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

MERCATI



In Emilia-Romagna, **dal 14 novembre** è vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata **se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una **perimetrazione** nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un **unico varco di accesso separato da quello di uscita**;
- c) **sorveglianza** pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del **DPCM del 3 novembre 2020**.

È vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.

CORSI

Tutti i corsi di formazione **anche individuali, anche se fruiti all'aperto**, indipendentemente dalla tipologia possono svolgersi **unicamente da remoto** attraverso l'utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza.

► [vai alle domande frequenti sull'ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020](#)

PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO



L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è **condizionato** al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È **consentito** l'accesso dei **minori alle aree gioco** secondo le disposizioni dettate dalle "[Linee guida regionali per aree gioco bambini \(105.5 KB\)](#)".

Sono **sospese** le attività delle **sale giochi**.

Sono **sospese** le attività dei **parchi tematici e di divertimento**.

SPORT, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, ALLENAMENTI ATLETI



SPORT INDIVIDUALE

È **consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti).

L'ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 del presidente della Giunta regionale specifica che è preferibile svolgere tale attività presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili.

In ogni caso, **non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.**

L'atleta deve rispettare la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria)**, tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Sono **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori.**

L'attività sportiva **di base** e l'attività **motoria** in genere **svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite **nel rispetto delle norme di distanziamento sociale** e senza alcun assembramento.

SPORT, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, ALLENAMENTI ATLETI



SPORT DI CONTATTO

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI e/o dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Lo svolgimento degli sport di contatto (il cui elenco è stato definito con provvedimento del Ministro dello Sport) è **sospeso**; sono altresì **sospese** l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, **professionisti e non professionisti**, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti a eventi o competizioni riconosciuti di interesse nazionale**, sono consentite, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

► Per tutti i chiarimenti, [sono online le FAQ a cura del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHES, CONVEGNI, FIERE E SAGRE



MANIFESTAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto **in forma statica**, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

DISCOTECHES

È **vietato ballare** in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.

CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO

Sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

CONVEGNI, CONGRESSI

Sono **sospesi** i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

FIERE, SAGRE

Sono **vietate le fiere di qualunque genere**, le sagre e eventi analoghi.

SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE



Sono **sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò **anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente**.

FESTE

Sono **vietate** le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi **comprese** quelle conseguenti alle **cerimonie civili e religiose**.

Con riguardo alle abitazioni private, è **fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

RIUNIONI

Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a **distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

È fortemente raccomandato svolgere **anche le riunioni private** in modalità a distanza.

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI



L'**accesso ai luoghi di culto** avviene **con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sono **vietate le feste** conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

MUSEI E BIBLIOTECHE

Sono **sospesi le mostre** e i servizi di apertura al pubblico dei **musei, archivi, biblioteche** e degli altri istituti e luoghi della cultura.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI



CENTRI TERMALI

Sono **sospese** le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI

Sono **sospese** le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

CONCORSI PUBBLICI



È **sospeso** lo svolgimento delle **prove preselettive e scritte** delle procedure concorsuali **pubbliche e private** e di quelle di **abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente **su basi curriculari** ovvero **in modalità telematica**, nonché ad esclusione dei **concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, compresi, se richiesti, gli esami di Stato e di **abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo** e di quelli per il **personale della protezione civile**.

La Regione ha adottato per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni le "[Linee \(191.85 KB\) guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID19 \(191.85 KB\)](#)".

Con il [decreto del Presidente della Giunta n. 202 del 23 ottobre 2020 \(183.15 KB\)](#), la Regione ha autorizzato il ricorso a **prove orali con modalità digitali e a distanza**, anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi.

Consente, inoltre, lo svolgimento **a distanza** di tutti i **colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali** in svolgimento in Emilia-Romagna anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI



È **vietato** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è **limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria** della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Avviene nel rispetto delle "[Indicazioni per l'accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili \(328.37 KB\)](#)".

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI



È consentita l'attività delle strutture ricettive (alberghi, agriturismo) in grado di garantire il **rispetto delle misure di sicurezza** previste dalle norme nazionali e dal [protocollo regionale \(594.57 KB\)](#), in particolare la **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**.

In particolare:

- la struttura deve garantire il rispetto del **distanziamento** interpersonale di almeno un metro **in tutte le aree comuni** e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
- deve **disinfettare** prima e dopo l'uso **ogni oggetto fornito all'ospite**
- deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
- deve verificare le caratteristiche di **aerazione** dei locali e degli impianti di ventilazione
- gli **ospiti** devono sempre indossare la **mascherina**

Con il [decreto n. 113 del 17 giugno 2020 \(963.72 KB\)](#) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le **strutture ricettive all'aria aperta**. In particolare, il distanziamento **non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare** o di **conviventi**, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere **garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro**, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

[Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi](#)

www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI



Strutture ricettive all'aria aperta

È consentita l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il **rispetto delle misure di sicurezza** previste dalle norme nazionali e dal [protocollo regionale \(589.41 KB\)](#).

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie

In Emilia-Romagna dal **25 maggio** sono riprese le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del [protocollo regionale \(551.18 KB\)](#); dette strutture possono comunque esercitare l'attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

► **Le attività di guida turistica ed accompagnatore turistico sono sospese?**

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 del DL n. 33 del 16 maggio, tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all'adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite, fermo restando il rispetto dei contenuti dei criteri, o delle linee guida, o dei protocolli generali nazionali, allegati al DPCM 17 maggio 2020. Per tale ragione tutte le attività economiche, produttive e sociali che non siano espressamente sospese o condizionate all'approvazione di specifici protocolli, possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.

L'attività di guida turistica o di accompagnatore turistico non è sospesa, e può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al DPCM 17 maggio 2020 (e dalle linee guida Conferenza Stato-Regioni una volta recepite), nonchè **degli specifici protocolli e linee guida regionali** afferenti **trasporti pubblici, parchi e giardini pubblici, esercizi di somministrazione, chiese, musei ed istituti culturali**, nonchè eventuali specifici protocolli delle Autorità locali.

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI



► Nelle strutture ricettive è consentita la modalità di somministrazione a buffet di prodotti confezionati in monodose?

È vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni:

- Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, **potrà essere effettuata la colazione a scelta**, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti). Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
- La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per **buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose**. Ciò fermo restando che siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.